

COMUNE DI BRUSAPORTO

PROVINCIA DI BERGAMO

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO E LA GESTIONE DELLE PALESTRE COMUNALI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 23.07.2015

Art. 1

PRINCIPI GENERALI E FINALITÀ

1. Il presente regolamento disciplina l'utilizzo delle palestre comunali con i relativi locali e pertinenze.
2. Le palestre comunali site all'interno del complesso scolastico sono parte integrante dell'offerta formativa rivolta agli studenti del territorio.
3. Il Comune di Brusaporto, al fine di promuovere attività culturali e sportive, può concedere in uso temporaneo o stagionale a cittadini singoli, associazioni, enti e istituzioni le palestre di cui ha proprietà e godimento, per utilizzi che siano compatibili con la destinazione e le caratteristiche del bene richiesto.
4. La gestione delle palestre comunali è di competenza dell'Amministrazione Comunale che la esplica mediante concessione, con l'obiettivo di conseguire una maggiore diffusione della pratica sportiva, aggregativa e ricreativa.

Art. 2

COORDINAMENTO E GESTIONE

1. Al fine di conseguire una corretta gestione delle palestre, l'Ufficio Comunale competente:
 - a) verifica gli orari in cui le palestre sono svincolate dalle attività scolastiche e istituzionali;
 - b) coordina l'uso delle palestre con i soggetti che facciano regolare richiesta;
 - c) elabora proposte in ordine alla migliore organizzazione, funzionalità ed economicità degli impianti;

Art. 3

UTILIZZO SCOLASTICO

1. La priorità di utilizzo delle palestre site nel plesso scolastico è riservata all'istituzione scolastica del territorio.
2. L'Istituzione scolastica è tenuta a fornire al Comune di Brusaporto entro il 30 giugno di ogni anno, il calendario scolastico delle lezioni al fine di consentire un'adeguata gestione degli spazi. Ogni variazione dovrà essere tempestivamente comunicata all'Amministrazione Comunale.
3. Qualora le scuole abbiano necessità di utilizzare le palestre al di fuori dell'orario scolastico prestabilito, dovranno inoltrare richiesta al Comune entro i 15 giorni antecedenti la data di utilizzo.
4. Resta comunque salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale di riservarsi l'utilizzo delle palestre, anche se già concesse in orario scolastico, per questioni di particolare rilevanza sportiva, sociale o culturale, avvisando l'Istituto scolastico almeno 5 giorni prima dalla data dell'evento.

Art. 4

UTILIZZO EXTRA SCOLASTICO

1. La richiesta di concessione in orario extrascolastico delle Palestre Comunali per attività sportive o culturali deve essere presentata sui relativi moduli predisposti dagli Uffici competenti.
2. In caso di utilizzo stagionale, la richiesta va prodotta a partire dal 20 aprile ed entro il 30 giugno di ogni singolo anno. Non sono ammessi taciti rinnovi.

3. Le domande pervenute oltre la scadenza indicata al punto precedente verranno vagliate successivamente alla compilazione dei calendari di utilizzo e accolte in quanto compatibili.
4. Nella richiesta dovrà essere indicato:
 - a) data di inizio e di fine attività;
 - b) periodo di utilizzo con precisazione degli orari e dei giorni per i quali si richiede la concessione;
 - c) nominativo, indirizzo e numero telefonico del referente della Società Sportiva;
 - d) tipo di attività che si intende svolgere;
 - e) numero degli atleti che partecipano all'attività e le rispettive fasce d'età.
5. In caso di richiesta stagionale, alla domanda dovrà essere altresì allegato:
 - a) indicazione del nominativo del personale preposto alla sicurezza e alla gestione dell'emergenza durante l'attività a salvaguardia dei propri iscritti;
 - b) autocertificazione del Presidente dell'Associazione in ordine al fatto che gli atleti sono in possesso di certificazione medica attestante l'idoneità a praticare l'attività sportiva, nel rispetto della vigente legislazione in materia di medicina sportiva;
 - c) dichiarazione di ottemperanza, in ragione dell'attività sportiva praticata, agli obblighi imposti dalla legge in materia di sicurezza degli atleti e in materia di utilizzo di dispositivi salvavita e prontuari;
 - d) copia polizza assicurativa relativa agli infortuni degli atleti/utenti e di responsabilità civile, in corso di validità; in caso di scadenza durante il periodo di utilizzo, dovrà esserne dimostrato il rinnovo.
6. La mancanza non giustificata di uno dei requisiti sopra citati o richiesti dall'apposito modulo invalida la domanda di utilizzo.
7. Fatta salva la responsabilità per dichiarazioni mendaci, l'Amministrazione Comunale potrà revocare la concessione, qualora risultasse che la stessa è stata determinata da notizie non veritiere fornite dal dichiarante.
8. Ogni concessionario che termina l'attività o che durante l'anno per qualsiasi motivo è costretto ad interromperla interamente o in parte deve comunicarlo tempestivamente all'Amministrazione Comunale al fine di ridefinire i termini della concessione.
In mancanza di detta comunicazione, saranno addebitati tutti gli orari maturati (con le rispettive responsabilità) fino a quando non perverrà la medesima all'Amministrazione.
9. Le domande proposte da soggetti che non avessero ancora saldato le proprie posizioni nei confronti dell'Amministrazione Comunale, ivi compreso il versamento delle quote per l'utilizzo delle strutture, non saranno tenute in considerazione.

Art. 5

ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI

1. Le richieste saranno dall'Ufficio Comunale competente, il quale stilerà, in concerto con l'Assessorato allo sport, il calendario annuale di utilizzo delle Palestre.
2. La priorità nell'utilizzo dell'impianto è riservata all'Amministrazione Comunale e alle Scuole pubbliche presenti sul territorio.
3. L'assegnazione delle palestre è disposta tenendo in considerazione i seguenti criteri, elencati non in ordine di priorità:
 - a) gruppi o società aventi la sede sociale nel Comune di Brusaporto;
 - b) numero di atleti per attività residenti nel Comune di Brusaporto;
 - c) attività sportiva giovanile e di avviamento allo sport;
 - d) attività di mantenimento per la terza età e per portatori di handicap;

- e) allenamenti di società amatoriali;
- f) attività motoria per adulti.
- 4. Al fine di favorire l'offerta sportiva nella realtà comunale e le pari possibilità di accesso a tutti i cittadini, si dovrà tener conto anche del principio della rotazione.
- 5. L'assegnazione delle palestre dovrà altresì considerare il comportamento tenuto dall'assegnatario nel corso di eventuali precedenti concessioni, in ordine alla disciplina del presente regolamento, al corretto uso delle attrezzature, all'effettivo utilizzo dei turni assegnati e al regolare pagamento delle tariffe dovute.
- 6. L'assegnazione degli spazi dovrà riguardare la pratica di discipline sportive proprie alla tipologia dell'impianto.
- 7. L'Amministrazione Comunale si riserva in ogni caso il diritto di modificare gli orari assegnati ai concessionari per particolari esigenze, anche di natura organizzativa.

ART. 6 CONCESSIONI

1. Le concessioni rilasciate dall'Amministrazione Comunale possono essere:
 - a) Stagionali. Sono stagionali quelle che si riferiscono ad attività che abbiano, di norma, svolgimento per tutto l'anno sportivo.
 - b) Temporanee. Sono temporanee le autorizzazioni che si riferiscono ad iniziative ed attività giornaliere o che hanno durata inferiore all'anno sportivo.
La programmazione delle autorizzazioni stagionali è generalmente prioritaria rispetto alle autorizzazioni temporanee, salvo eccezioni.
 - c) a titolo oneroso. Con pagamento della tariffa oraria o forfetaria stabilite dalla Giunta comunale.
 - d) a titolo gratuito.
2. Le tariffe e le modalità, così come le concessioni a titolo gratuito, sono disciplinate dalla Giunta comunale che fissa requisiti e parametri.
3. Per casi particolari la Giunta comunale, con provvedimento motivato, può procedere all'esenzione dal pagamento delle rispettive tariffe.

Art. 7 MODALITÀ DELLA CONCESSIONE

1. Ai Responsabili delle società utilizzatrici della Palestra Comunale verranno consegnate, all'inizio della concessione, le chiavi di accesso per i soli spazi richiesti con obbligo di riconsegna delle medesime alla data di termine attività così come indicato nella richiesta.
2. I concessionari dovranno:
 - a) provvedere direttamente all'apertura e alla chiusura delle strutture, assumendosi tutte le responsabilità in caso di omesso adempimento;
 - b) utilizzare gli impianti e le attrezzature a disposizione secondo i criteri dell'ordinaria diligenza e in modo tale da non limitarne in alcun modo l'utilizzo da parte di altri soggetti, mantenendo il tutto in condizione di normale funzionalità;
 - c) rispettare gli orari indicati nella concessione onde evitare problemi ai soggetti che occupano l'impianto successivamente. Al di fuori degli orari richiesti è assolutamente vietato l'uso degli impianti;
 - d) assicurare a propria cura e spese la pulizia delle strutture utilizzate al termine del

relativo turno, al fine di lasciare la palestra in perfetto ordine per garantire il regolare svolgimento delle attività.

3. I concessionari che non dovessero rispettare i punti di cui sopra saranno richiamati ufficialmente dall'Amministrazione Comunale.
Al terzo richiamo l'Amministrazione stabilisce la sospensione dell'attività per l'anno sportivo in corso.
4. Al fine di evitare possibili inconvenienti, è fatto obbligo a ciascun concessionario di verificare all'inizio e al termine dell'attività i principali locali degli impianti assegnati. Nel caso in cui si riscontrasse qualcosa di danneggiato lo si dovrà tempestivamente comunicare all'Ufficio Tecnico comunale.
5. I concessionari sono responsabili di tutto ciò che avviene all'interno dell'impianto durante le loro attività (ivi compreso il ritegno del pubblico) e rispondono con il risarcimento dei danni che eventualmente dovessero essere riscontrati in palestra.
Se il danno è attribuibile ad un specifico assegnatario, lo stesso ne risponde direttamente. Qualora non fosse possibile individuare un unico responsabile ne rispondono tutti gli assegnatari degli impianti, ciascuno per la propria quota di utilizzo delle strutture.
6. L'Ente proprietario e le Autorità scolastiche sono espressamente esentate da responsabilità per incidenti, infortuni, danni a persone o cose derivanti o connessi allo svolgimento dell'attività o commessi dal pubblico presente, che sono a completo carico del concessionario.

Art. 8

UTILIZZO DEGLI SPAZI

1. Per l'uso delle palestre comunali tutti i concessionari dovranno rispettare e far rispettare le seguenti norme generali:
 - a) comunicazione all'Amministrazione Comunale del nominativo del responsabile dell'attività;
 - b) divieto di installare attrezzi e impianti che possono ridurre la disponibilità delle palestre;
 - c) divieto di utilizzo improprio delle palestre e dei locali adiacenti;
 - d) divieto di ogni alterazione dello stato iniziale dei locali, salvo autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;
 - e) divieto di entrare nelle palestre e svolgere attività se non provvisti di calzature adatte al luogo e ad uso esclusivamente interno;
 - f) divieto di fumare;
 - g) divieto di consumare cibi e bevande all'interno dello spazio di gioco e negli spogliatoi;
 - h) stipulazione di apposite polizze assicurative per la responsabilità civile propria e dei propri tesserati, anche verso terzi.

ART. 9

MOTIVI DI ESCLUSIONE

Vengono esclusi dall'autorizzazione, oltre ai singoli casi previsti negli articoli precedenti e seguenti, le Società/Associazioni/singoli utenti:

- a) che risultino morosi nei confronti del Comune per non aver proceduto ai pagamenti dei canoni riferiti a precedenti autorizzazioni;
- b) che abbiano pendenze, anche stragiudiziali, per eventuali risarcimenti danni;
- c) che non abbiano proceduto alla restituzione delle chiavi al termine dell'utilizzo.

Art. 10
TARIFFE

1. L'utilizzo delle palestre, sia temporaneo che stagionale, comporta di norma il pagamento delle tariffe deliberate dalla Giunta Comunale, la quale terrà conto delle spese di ordinaria gestione, dei servizi utilizzati e del tipo di attività svolta dal concessionario.
2. In caso di utilizzo stagionale, la Giunta Comunale stabilirà il versamento di un deposito cauzionale, la cui ricevuta dovrà essere presentata all'Ufficio comunale competente per il rilascio della concessione.
3. I concessionari si impegnano, senza eccezione alcuna, a corrispondere le quote eventualmente dovute per l'uso delle palestre
4. Il mancato versamento delle quote nei tempi stabiliti dall'Amministrazione Comunale comporta, senza richiamo alcuno, la possibilità di revoca della concessione prestata al soggetto inadempiente.

ART. 11
CAUZIONE

1. Prima del rilascio dell'autorizzazione stagionale il concessionario deve produrre cauzione, con le modalità previste dalla legge.
2. La cauzione sarà restituita al termine della stagione sportiva ovvero trattenuta per la cauzione dell'anno successivo, qualora l'Associazione intenda utilizzare le strutture anche per la stagione successiva.
3. La cauzione è intesa a garantire l'Amministrazione comunale per risarcimento di eventuali danni provocati dall'utente o la morosità nel pagamento delle tariffe.
4. Qualora l'importo della cauzione sia inferiore all'importo del danno provocato o di quanto dovuto per l'utilizzo delle strutture, l'Amministrazione si riserva la facoltà di avviare, nei confronti dell'utente, una procedura di richiesta risarcimento danni e recupero delle somme dovute.

ART. 12
DIVIETO DI SUBCONCESSIONE

1. Le strutture assegnate dovranno essere utilizzate esclusivamente dall'utente autorizzato.
2. E' fatto divieto al concessionario, pena la decadenza dell'autorizzazione, sub-concedere e/o consegnare a terzi le chiavi della palestra o essere sostituito da altri nel godimento dell'impianto, anche parzialmente e/o a titolo gratuito.

Art. 13
RICHIAMI

1. L'inosservanza di anche uno solo degli articoli del presente Regolamento costituisce motivo di provvedimenti, anche definitivi, da parte dell'Amministrazione Comunale.
2. Dove non previsto diversamente, l'Amministrazione Comunale, per violazione del Regolamento, potrà procedere, a seconda dei casi, a richiamo con censura, sospensione temporanea o revoca definitiva della concessione.

ART. 14
VERIFICA E CONTROLLO

1. L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di effettuare, nei modi e nei tempi che riterrà opportuni, tutti i controlli necessari a garantire la corretta applicazione del seguente regolamento.

Art. 15
PUBBLICITA' ALL'INTERNO DELLA PALESTRA

1. Gli utenti non possono esporre alcun tipo di segnalazione pubblicitaria, ancorché inerente la propria società, o di sponsorizzazione, senza aver preventivamente ottenuto autorizzazione dal Responsabile del Servizio competente, inoltrando formale richiesta da cui si desuma la tipologia della pubblicità, descrizione del supporto espositivo, ubicazione e periodo richiesto.
2. In caso di autorizzazione il concessionario è vincolato ad ottemperare a quanto previsto dalla normativa comunale e nazionale in materia di pubbliche affissioni e pubblicità.

ART. 16
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento sostituisce tutti quelli precedenti ed entra in vigore dall'inizio della stagione sportiva 2015/2016.